

**Accordo Data Protection fra Titolari Autonomi**  
**(Data Protection Agreement)**

**TRA**

ARTEA – Agenzia Regionale Erogazioni in Agricoltura (di seguito anche ARTEA), con sede legale in Firenze, Via Ruggero Bardazzi, 19/21, C.F. 05096020481, in persona del Direttore quale legale rappresentante Dott. Fabio Cacioli

**E**

la Regione Toscana, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratì - Piazza Duomo, 10, Firenze CF/P.IVA 01386030488 in persona del Direttore dell'UOD Prevenzione e Sanità Pubblica Veterinaria, Dott.ssa Emanuela Balocchi

ARTEA e Regione Toscana, verranno in seguito entrambi indicati come “la Parte” o congiuntamente “le Parti”.

**Premesse**

(A) La “Condizionalità” è l'insieme dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), così come definito nel regolamento (UE) n. 1306/2013, abrogato dal regolamento (UE) 2021/2116, ma ancora in vigore per i percettori di pagamenti a valere sui fondi 2014-2022;

La “Condizionalità rafforzata” è il nuovo sistema di condizionalità applicabile dal 1° gennaio 2023, anch'esso costituito da un insieme di criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), così come definito nell'Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

Gli Organismi Pagatori sono l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza;

La competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di una parte dei controlli previsti dalla condizionalità e dalla condizionalità rafforzata rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL, che già effettuano controlli presso gli stabilimenti, secondo le procedure stabilite dal Ministero della Salute, in accordo col Regolamento (UE) n. 625/20;

Gli Organismi Pagatori sono l'autorità di controllo competente per l'esecuzione dei controlli previsti per la condizionalità, nonché responsabile della determinazione delle riduzioni e delle esclusioni da applicare nei singoli casi di inadempienza;

La competenza specialistica richiesta per l'esecuzione di una parte dei controlli previsti dalla condizionalità e dalla condizionalità rafforzata rende opportuno l'affidamento di tali controlli all'Ente specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL, che già effettuano controlli presso gli stabilimenti, secondo le procedure stabilite dal Ministero della Salute, in accordo col Regolamento (UE) n. 625/20

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), AGEA – OC e il complesso degli OP competenti per territorio hanno definito un Protocollo di Intesa, per favorire le modalità di colloquio e trasmissione degli elenchi degli stabilimenti e allevamenti sottoposti a controllo, degli esiti dei controlli ufficiali valevoli ai fini della condizionalità effettuati dai SSVV, secondo le modalità indicate dal Ministero della Salute;

Per realizzare tale obiettivo, in seguito all'Intesa raggiunta tra i soggetti coinvolti in data 22 febbraio 2024, le Parti hanno definito uno schema di Convenzione Operativa, allegata al Protocollo adottato, da sottoscrivere tra Organismi Pagatori competenti per territorio e Regioni o Province Autonome corrispondenti;

Nell'ambito dei reciproci rapporti disciplinati dalla Convenzione Operativa e in relazione agli aspetti più specificamente collegati al trattamento dei dati personali, ciascuna Parte si impegna a operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia al fine di garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la sicurezza dei dati, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR), nonché del D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;

Nell'ambito dell'attuazione del Protocollo d'Intesa e degli atti correlati, ivi compresa la Convenzione operativa e i conseguenti e correlati atti esecutivi, ciascuna parte coinvolta e quindi ARTEA e Regione Toscana assumono la funzione di Titolari Autonomi del trattamento, ciascuno per gli ambiti di propria competenza e per le finalità istituzionali di cui alle normative riportate nelle premesse

(B) Le presenti clausole lasciano impregiudicati gli obblighi cui è soggetto il Titolare del trattamento a norma del regolamento (UE) 2016/679.

(C) Le presenti clausole non garantiscono, di per sé, il rispetto degli obblighi connessi ai trasferimenti internazionali conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679

(D) Le presenti clausole vanno lette e interpretate alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679.

(E) Le presenti clausole non devono essere interpretate in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

(F) In caso di contraddizione tra le presenti clausole e le disposizioni di accordi correlati, vigenti tra le parti al momento dell'accettazione delle presenti clausole, o conclusi successivamente, prevalgono le presenti clausole.

G) Qualunque soggetto che non sia parte del presente Accordo può, con il consenso di tutte le parti, aderire al presente in qualunque momento, in qualità di Titolare del trattamento

Le Parti convengono quanto segue:

## **Art. 1**

### **Ambito di competenza**

1.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie

organizzazioni, tutte le norme vigenti ed in fase di emanazione in materia di trattamento dei dati personali, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del Trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).

1.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che lo scambio di dati oggetto del presente DPA risponde ai principi di liceità determinati da specifiche norme.

In particolare si richiamano qui interamente le norme già richiamate nelle premesse della Convenzione Operativa di cui il presente Accordo costituisce allegato;

## **Art. 2**

### **Rapporti fra autonomi Titolari di trattamento dati**

2.1 Le Parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per trasmissione o condivisione, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione. Le Parti, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione, assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'articolo 4, nr. 7) del GDPR, sia fra di loro che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

## **Art. 3**

### **Tipologia di dati oggetto di scambio**

3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che per scambio di informazioni si intende sia la trasmissione di dati, sia la condivisione di archivi.

3.2 In relazione allo scambio di informazioni dal Titolare 1 al Titolare 2 si specifica quanto segue:

si rinvia a quanto disciplinato nella Convenzione, ed in particolare a quanto previsto all'interno dell' Allegato 4 – Interscambio dati , e Allegato 5.

## **Art.4**

### **Rispetto della normativa**

4.1 In quanto Titolari autonomi del trattamento, le Parti sono tenute a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali che risultino applicabili ai rapporti che intercorrono fra produttore di informazioni e utilizzatore sulla base del presente DPA.

## **Art. 5**

### **Misure di sicurezza**

5.1 Le Parti concordano sull'adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire lo scambio sicuro dei dati.

5.2 In particolare attestano la messa in atto delle seguenti misure:

accesso tramite SPID/CNS degli utenti autorizzati alle rispettive banche dati.

5.3 In particolare, ciascuna Parte si impegna ad applicare misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esso trattati in esecuzione del presente Contratto, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

## **Art. 6**

### **Obblighi del personale autorizzato**

6.1 Le Parti si impegnano a far sì che l'accesso ai dati personali oggetto dello scambio sia consentito solo a coloro e nella misura in cui ciò sia necessario per l'esecuzione del Protocollo di Intesa finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MASAF e ad AGEA degli esiti dei controlli ufficiali valevoli ai fini della condizionalità effettuati dai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali delle Regioni, e per l'esecuzione della stessa Convenzione che ne costituisce allegato operativo e che disciplina i rapporti tra ARTEA (OP) e Regione Toscana; le parti si impegnano altresì affinché l'uso dei dati personali da parte di ciascun Titolare rispetti gli stessi impegni assunti dal produttore riguardo alla conformità legale del trattamento e la sicurezza dei dati trattati con misure adeguate alla tipologia dei dati degli interessati e dei rischi connessi.

## **Art. 7**

### **Responsabilità**

7.1 Fatto salvo quanto previsto come inderogabile dalla legge, nessuna responsabilità sarà imputabile a ciascuna Parte per i trattamenti operati dall'altra, eccettuati i casi di cattiva gestione o maltrattamento nella fase di raccolta originaria dei dati personali. Le Parti si obbligano a manlevare e tenere indenne la controparte per qualsiasi danno, incluse spese legali, che possa derivare da pretese avanzate da terzi – inclusi gli interessati - a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento imputabili a ciascuna di esse.

## **Art. 8**

### **Impostazione organizzativa**

8.1 Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente DPA formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano altresì alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti dall'articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra parte.

## **Art. 9**

### **Durata**

9.1 Il presente Data Protection Agreement decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino

al 31/12/2029 e comunque fino all'approvazione dell'eventuale successivo protocollo .

## **Art. 10**

### **Risoluzione**

10.1 La risoluzione del presente DPA avviene per istanza di parte qualora, la stessa ritenga che lo scambio di informazioni leda per qualsivoglia motivo i legittimi diritti degli interessati.

Data --/--/----

Firma ARTEA – Dott Fabio Cacioli \_\_\_\_\_

Firma Regione Toscana -Dott.ssa Emanuela Balocchini \_\_\_\_\_